

OBBLIGHI TRASCURATI

Un professionista su due senza posta certificata

di **Valentina Melis**

La «Pec» non convince i professionisti. O, meglio: non convince alcune categorie di pro-

fessionisti. A cinque anni dal varo, infatti, la diffusione della posta elettronica certificata risulta quasi totale tra commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e

notai; mentre segna il passo (per usare un'espressione garbata) in altre categorie, come i medici, gli assistenti sociali e i giornalisti. Un'inerzia spiegabile anche dal-

l'utilizzo non uniforme della Pec da parte delle amministrazioni, non tutte digitalmente solerti. E poi, non ci sono sanzioni...

Servizi > pagina 4

Metà dei professionisti senza email certificata

Ancora indietro medici, infermieri e giornalisti - Solo avvocati, commercialisti e notai sfiorano il 100%

Obbligo disatteso

Secondo il decreto anti-crisi del 2008 tutti gli iscritti devono attivare una Pec

La mappa della copertura

I ritardi maggiori spesso si registrano nelle regioni del Mezzogiorno

LE MOTIVAZIONI

Su 2,3 milioni di soggetti tenuti ad attivare la posta solo 1,1 l'hanno fatto: pesa anche lo scarso utilizzo da parte di Pa e clienti

Valentina Melis

■ Un professionista su due non ha ancora un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), cioè un recapito email tramite il quale inviare e ricevere messaggi con valore legale, senza ricorrere alla vecchia raccomandata con ricevuta di ritorno.

Su 2,3 milioni di iscritti agli Ordini, sono stati registrati finora 1.152.809 indirizzi Pec. Con buona pace delle disposizioni che impongono ai professionisti (dal 2010) e alle imprese (dal 2011) di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di comunicarlo all'Ordine di appartenenza o al registro imprese (Dl 185/2008). Un obbligo nato per imprimere un'accelerazione alle comunicazioni telematiche tra la pubblica amministrazione, le imprese e i professionisti, facendo viaggiare sempre meno carta tra gli uffici.

Il quadro dei primi cinque anni, per i professionisti, si presenta a due facce. La copertura sul fronte della Pec è pressoché totale per gli ordini che lavorano a più stretto contatto con le aziende, come i commercialisti (ha la Pec il 94%) e i consulenti del lavoro (89%), per gli avvocati, alle prese con il processo telematico (92,7%) e per i notai, tutti dotati di smart card e firma digitale (ciascuno dei

4.856 iscritti all'Ordine ha la Pec). Anche i geometri sono "coperti" al 95 per cento.

Si sono attivati molto meno, invece, per procurarsi la posta dell'era digitale, i medici e gli odontoiatri (il 31% degli iscritti ha la Pec), gli infermieri (7,9%), le ostetriche (22,7%), gli assistenti sociali (15,9%). Non si piazzano bene neanche i giornalisti, con una copertura del 16,9 per cento. Su questa categoria, però, bisogna considerare che la maggior parte dei 113.511 iscritti (il 74%) è rappresentato da pubblicitari, che possono essere iscritti ad altri ordini e quindi avere la Pec in relazione a un'altra professione.

Supera il 70% la copertura Pec degli architetti e degli ingegneri. Anche se, fa notare Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, e portavoce della rete delle professioni tecniche, «sono le stazioni appaltanti, soprattutto i Comuni, a preferire le comunicazioni su carta e a non usare la posta elettronica certificata».


In effetti, l'uso non "massivo" della posta elettronica certificata proprio da parte della Pubblica amministrazione sembra uno degli ostacoli maggiori per il successo del nuovo strumento tra i professionisti e le imprese. Solo alcune amministrazioni, infatti, come l'Inail, l'Inps e le Camere di commercio, adottano frequentemente il nuovo canale di comunicazione. Altre amministrazioni continuano a fare affidamento sui vecchi sistemi. E così anche moltissimi clienti dei

professionisti: è vero che i messaggi Pec si possono inviare anche a indirizzi di posta elettronica ordinaria, ma l'invio e la ricezione hanno valore legale solo se anche il destinatario ha una casella Pec. La rete delle comunicazioni digitali, dunque, ha ancora diversi "buchi" da colmare.

Chi non adotta la Pec, poi, non ha sanzioni di rilievo: le società che non segnalano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata quando chiedono l'iscrizione al registro imprese, rischiano al massimo la sospensione della domanda per tre mesi.

Un altro problema è l'aggiornamento delle caselle Pec, che non possono essere costituite una volta per tutte, ma dovrebbero essere mantenute attive (anche se la legge non prevede quest'obbligo). L'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) contiene ad esempio 4,5 milioni di indirizzi di imprese. Una buona fetta di questi, però, sono ormai inattivi, perché mai rinnovati. Per far fronte a questo inconveniente, a breve dovrebbe essere emanata una direttiva dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico, che prevede una serie di automatismi per cancellare dall'indice gli indirizzi Pec inattivi e "obbligare" quindi i professionisti e imprese a dotarsi di caselle funzionanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA







Ini-Pec

• È l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico e gestito dalle strutture informatiche delle Camere di commercio. È possibile consultarlo online all'indirizzo <https://www.inipec.gov.it>. Inserendo il nome e la categoria di un professionista, ad esempio, è possibile ottenere il suo indirizzo Pec, il codice fiscale, la città in cui esercita l'attività e il collegio o Ordine di iscrizione.

Il quadro degli Ordini

LE PROFESSIONI

Gli indirizzi Pec registrati al 31 marzo 2015 dagli iscritti ai principali ordini professionali



LA MAPPA

Il grado di attivazione della Pec sul totale dei professionisti nelle diverse regioni italiane

| 40 % SUGLI ISCRITTI 100 | Avvocati | | Commercialisti | | Consulenti del lavoro | | Ingegneri | |
|-------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|-------|------------------|--------|
| | % SUGLI ISCRITTI | PEC | % SUGLI ISCRITTI | PEC | % SUGLI ISCRITTI | PEC | % SUGLI ISCRITTI | PEC |
| Abruzzo | 98,1% | 5.736 | 92,3% | 2.891 | 74,1% | 470 | 83,2% | 5.577 |
| Basilicata | 72,6% | 2.282 | 91,7% | 922 | 88,4% | 296 | 91,7% | 3.152 |
| Calabria | 84,7% | 11.268 | 91,1% | 3.960 | 87,9% | 747 | 55,0% | 5.525 |
| Campania | 92,0% | 30.219 | 88,4% | 12.161 | 91,0% | 2.832 | 41,8% | 10.519 |
| Emilia Romagna | 100% | 13.474 | 100% | 7.939 | 94,8% | 1.275 | 81,7% | 13.360 |
| Friuli Venezia Giulia | 100% | 2.754 | 99,4% | 1.714 | 93,1% | 457 | 76,8% | 3.470 |
| Lazio | 75,4% | 24.779 | 91,4% | 12.331 | 77,3% | 2.933 | 60,4% | 16.344 |
| Liguria | 100% | 6.664 | 96,6% | 3.005 | 93,0% | 560 | 89,4% | 6.416 |
| Lombardia | 96,5% | 30.090 | 90,6% | 17.715 | 95,9% | 2.831 | 76,0% | 23.688 |
| Marche | 100% | 5.277 | 100% | 2.775 | 91,0% | 628 | 84,5% | 5.860 |
| Molise | 91,6% | 1.467 | 85,9% | 413 | 89,2% | 165 | 64,9% | 882 |
| Piemonte | 100% | 9.867 | 98,2% | 6.262 | 92,4% | 1.253 | 93,3% | 12.169 |
| Puglia | 92,8% | 20.480 | 85,5% | 8.722 | 83,6% | 2.041 | 73,1% | 11.502 |
| Sardegna | 94,4% | 4.917 | 97,2% | 1.887 | 90,4% | 865 | 63,8% | 5.909 |
| Sicilia | 91,9% | 19.566 | 94,3% | 8.067 | 91,6% | 2.151 | 73,1% | 14.853 |
| Toscana | 98,8% | 12.306 | 96,9% | 6.892 | 96,5% | 1.894 | 84,6% | 10.989 |
| Trentino Alto Adige | 100% | 1.779 | 100% | 1.314 | 92,9% | 234 | 82,5% | 3.322 |
| Umbria | 99,3% | 3.212 | 90,3% | 1.344 | 95,8% | 408 | 69,3% | 2.647 |
| Valle d'Aosta | 100% | 178 | 100% | 175 | 83,5% | 76 | 84,7% | 393 |
| Veneto | 100% | 12.398 | 100% | 7.834 | 95,8% | 1.868 | 85,6% | 13.312 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 92,7 % SUGLI ISCRITTI | 94,1 | 89,6 | 72,3 |
| TOTALE ITALIA | AVVOCATI 218.713 | COMMERCIALISTI 108.323 | CONSULENTI 23.984 | INGEGNERI 169.889 |

Nota: (*) il dato include i pubblicisti, che possono essere iscritti ad altri ordini

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore e InfoCamera su dati Ini-Pec, Mise, Censis e Ordini



DOMANDE
&
RISPOSTE

A CURA DI

Alessandra Pacchioni

• **Chi è tenuto ad avere la Pec?**

I professionisti, le società di qualunque tipo e le imprese individuali. Infatti, in base all'articolo 16 del Dl 185/2008, i professionisti hanno dovuto dotarsi di Pec entro il 29 novembre 2009 e le società di capitali e di persone entro il 29 novembre 2011. In base all'articolo 5 del Dl 179/2012 anche le imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane devono comunicare all'atto di iscrizione il loro indirizzo Pec.

• **Che cosa rischia un professionista senza Pec?**

Gli Ordini e i Collegi sono tenuti a controllare che i professionisti comunichino loro la Pec, potendo esercitare nei loro confronti il potere disciplinare. Lo si deduce dal fatto che - in base all'articolo 16, commi 7 e 7-bis del Dl 185/2008 - l'Ordine o Collegio professionale che ometta la pubblicazione o rifiuti di comunicare i dati identificativi dei propri iscritti ed i relativi indirizzi Pec può essere sciolto o commissariato.

• **I professionisti non iscritti ad albi, come gli amministratori di condominio o gli informatici, devono avere la Pec?**

Sì, se si parla di professionisti che sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio, ad esempio, perché svolgono servizi «in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi». Ciò in base al provvedimento congiunto delle Entrate e della Gdf (8 agosto 2014 prot n. 2014/105953), secondo cui i professionisti, tranne quelli appartenenti a uno specifico elenco di ordini e collegi professionali, dovevano comunicare la Pec entro il 31 ottobre 2014 direttamente alle Entrate. Negli altri casi la risposta è negativa perché l'articolo 16, comma 7 del Dl 185/2008 si riferisce espressamente ai soli professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

• **La Pec ha valore legale? E, se sì, come di che tipo?**

La Pec ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Infatti

il gestore della Pec invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio con precisa indicazione temporale.

• **Quali vantaggi ci sono a usare la Pec?**

La Pec può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico, consentendo di certificare l'invio, l'integrità e l'avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il gestore di Pec del mittente e quello del destinatario. Avendo lo stesso valore legale della raccomandata a/r garantisce «l'opponibilità a terzi» dell'avvenuta consegna.

• **Che cosa succede se il professionista usa la Pec per comunicare con un cliente ma questi a un normale indirizzo email non certificato?**

La Pec in questo caso ha valore di una semplice email che non consente di certificare l'invio, l'integrità e l'avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il gestore di Pec del mittente e il destinatario, essendo esso privo dello stesso tipo di gestore.

• **La parcella concordata con un cliente via email ha valore legale?**

L'accettazione da parte del cliente via email della parcella ha valore giuridico. Il vantaggio della Pec è la prova legale dell'avvenuta ricezione.

• **La Pec è obbligatoria nei rapporti con la Pa?**

No, la Pec non è obbligatoria né per l'invio delle fatture, né per altri tipi di comunicazioni con le pubbliche amministrazioni.

• **La Pec può sostituire la fattura elettronica, ora obbligatoria nei confronti delle Pa centrali e periferiche?**

No, la Pec non può sostituire la fattura elettronica, ma può essere utilizzata - in alternativa agli altri canali previsti dalla normativa, come l'invio via internet - per trasmettere alla Pa le fatture elettroniche correttamente formate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA